



Fondazione Forense
Modenese

**CORSO DI ALTA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN
MATERIA DI «DISCRIMINAZIONI - PARITÀ- PARI
OPPORTUNITÀ»: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI»**

**LA RIFORMA CARTABIA: DISCRIMINAZIONI E NOVITÀ NEL
PROCESSO DELLA CRISI FAMILIARE**

Piattaforma Gestiolex 19 aprile 2024

**A cura di
Maria Giulia Albiero**

RELAZIONI FAMILIARI PROCEDIMENTI DELLA CRISI DELLE FAMIGLIE

- **Nell'ambito delle relazioni familiari la violenza trova maggiore diffusione rispetto a qualsiasi altro contesto:**
- **È** dunque indispensabile il riconoscimento e l'accertamento della violenza domestica nell'ambito dei **giudizi civili e minorili**, laddove occorra adottare dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e comunque attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
- Le donne finora hanno avuto paura di denunciare consapevoli del difficile percorso che seguirà alla denuncia nel procedimento penale, ma anche per il timore di perdere i figli in quanto ritenute paradossalmente il genitore oppositivo e dunque incapace di svolgere la funzione genitoriale.

"Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria"

- **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio**, nella seduta del 17 giugno 2021 ha registrato: *"...sostanziale invisibilità della violenza di genere e domestica nei tribunali civili, nei quali la situazione appare più critica e arretrata rispetto a quella emersa nelle procure..."*.
- **Commissione istituita al Senato ha licenziato la Relazione del 20/04/2022** «La vittimizzazione secondaria che le donne subiscono insieme ai figli nei procedimenti di famiglia» dalla quale è emersa una tendenza molto diffusa a far rientrare nell'ambito del conflitto familiare i comportamenti violenti

Distinzione tra conflittualità e violenza

- La **conflittualità** molto comune nella coppia in fase di dissoluzione, presuppone una situazione interpersonale basata su **posizioni simmetriche** (economica, relazionale, sociale, culturale) mentre la **violenza** si esercita perché la relazione per effetto della violenza è divenuta asimmetrica, con uno **squilibrio di relazione**.
- I comportamenti violenti non devono e **non possono essere declassati a generico conflitto familiare** perché in tal modo si rischia la vittimizzazione secondaria delle vittime, specie quando viene adottato un provvedimento di affidamento condiviso e viene imposto l'incontro tra il genitore e il figlio

Rilievi mossi all'Italia

Il primo rapporto GREVIO sull'Italia 2020

- **Solo i professionisti**, in particolare psicologi e psichiatri infantili **che conoscono il fenomeno della violenza possono essere nominati dai tribunali**
- **Occorre vietare l'uso da parte di periti, assistenti sociali nominati dal tribunale l'utilizzo di concetti relativi all'«alienazione parentale»**
- **Non si può imporre alla vittima e ai suoi figli l'obbligo di partecipare agli incontri congiunti con l'autore del reato** al fine di raggiungere un accordo
- **Non si può prescindere, nella determinazione dei provvedimenti relativi ai minori, dalle condotte violente del genitore**

Prassi cd. vittimizzanti

Condanne Corte EDU

- **L'Italia è stata più volte condannata dalla Corte EDU per aver posto in essere prassi vittimizzanti** sia nell'ambito di procedimenti penali (Corte EDU Sez. I ricorso 5671 del 2016 – J.L. c Italia 27/05/2021) che in sede civile (**Corte EDU – sent. n. 25426/20 del 10/11/2022 – Caso I.M. e altri contro Italia** Figli costretti a vedere il padre violento)
- Nelle controversie familiari si ritrovano frequentemente prassi cd. vittimizzanti, sia da parte dei C.T.U. in sede di valutazione della capacità genitoriale, sia da parte dei giudici (Cass. civ. Sez. Un. 17/11/2021 n. 35110)

EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA

- Abolizione del delitto d'onore: 1981
- Norme contro la violenza sessuale **legge 66/1996**
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari **legge 154/2001**
- **"Decreto sicurezza" (23 febbraio 2009)**, convertito nella l. 38/2009 misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking;
- **Ratifica della Convenzione di Istanbul legge 77/2013** (in vigore dal 1 agosto 2014);
- "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere" **Legge 119/2013 del 15 ottobre 2013**
- **Jobs Act**: diritto al congedo retribuito 3 mesi per vittime di violenza di genere
- **Decreto Legislativo 15.12.2015 nr. 212** recepimento Direttiva 2012/29/UE - Indennizzo per le vittime di crimini violenti.
- Disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici **L. 4/2018**
- **L. 69 del 19/07/2019 cd. Codice rosso**
- **D. lgs. 149/2022 del 10/10/2022 Attuaz. L. 206/2021 cd. Riforma Cartabia**
- **L. n. 168 del 24/11/2023** Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica

RILEVANZA

della violenza nel processo civile

- Gli ordini di protezione previsti dagli **artt. 342bis e ter c.c. (L. 154/2001)** **rappresentano il primo intervento del Legislatore Italiano** nell'ambito del **processo civile**, in particolare del processo di famiglia, con cui preso atto dei fatti di violenza e ha dato una risposta adeguata a fornire tutela alle vittime di violenza domestica;
- **Tuttavia il processo civile non subiva, nei casi di violenza, alcuna variazione**, nemmeno in ordine alla possibilità di proporre domanda di risarcimento del **danno endo-familiare**. La giurisprudenza ha infatti finora escluso questa possibilità sulla base dell'art. 40 c.p.c. che esclude la connessione tra procedimenti soggetti a riti diversi (rito speciale e ordinario).



- **La violenza** fino alla riforma Cartabia **non veniva registrata nel processo civile**, sebbene la Suprema Corte (ordinanza n. 31901 del 10/12/2018) avesse ritenuto che le reiterate violenze fisiche e morali sono **causa di addebito** della separazione, in quanto violazioni molto gravi.
- Con **ordinanza n. 31351 del 24/10/2022** la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente anche un singolo episodio di percosse quale causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della convivenza nonché la pronuncia di addebito
- **Non rilevava invece in ordine ai provvedimenti concernenti la responsabilità genitoriale.**



**Che cosa impediva
l'emersione e il
riconoscimento della
violenza?**

**GLI STEREOTIPI, I
PREGIUDIZI E I LUOGHI
COMUNI**



STEREOTIPI sulla violenza domestica

- **La genitorialità e il rapporto affettivo** sono compartimenti stagni: un partner violento non è un buon genitore
- **Terminata la relazione è terminata la violenza.** La violenza si può diradare ma con un provvedimento di affidamento condiviso si replicherà il rapporto di sopraffazione
- **Solo la violenza grave** può incidere sui provvedimenti inerenti la genitorialità _ anche la violenza non grave può incidere sulla capacità genitoriale, è la risposta che deve essere gradata.

- 
- **La violenza contro le donne riguarda solo determinate fasce sociali svantaggiate, emarginate, deprivate**
 - **Solo alcuni tipi di uomini** (con problemi psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, che hanno subito violenza) **maltrattano le donne**
 - **La vittima va anch'essa in qualche modo sanzionata per aver esposto/non protetto i minori alla violenza**



- **Le donne maltrattate se lo meritano.** Se lui la maltratta ci sarà un motivo. Nessun comportamento giustifica la violenza, inoltre spesso la violenza è innescata da futili motivi.
- **I figli hanno bisogno del padre anche se violento** Invece i figli corrono dei grandi rischi potrebbero subire violenze o da adulti assumere comportamenti da vittima/maltrattante.
- **Anche le donne sono violente nei confronti dei loro partner** Spesso aggressioni e omicidi delle donne nei confronti dei partner sono a scopo di autodifesa e in ogni caso statisticamente non paragonabili
- **la violenza domestica non è quasi mai episodica o occasionale o causata da occasionali e sporadiche perdite di controllo (raptus)** ma si tratta quasi sempre di una progressione di episodi sempre più gravi.
- **Una donna non può essere violentata contro la sua volontà** invece va detto che la paura e il dolore spesso annullano ogni resistenza.
- **Tutti sanno che quando una donna dice di "no" probabilmente vuol dire di "sì"**
- **Una donna che denuncia uno stupro dopo molto tempo non è attendibile**



Ancora STEREOTIPI

- Si è trattato solo di una lite familiare
- Si è trattato solo di un raptus
- Da quando le donne lavorano le famiglie sono distrutte
- L'uomo non è responsabile ma lo sono i suoi istinti
- L'uomo picchia perché è ubriaco o tossicodipendente

I tanti volti della violenza



VIOLENZA DOMESTICA

- **Non consiste necessariamente in atti di aggressione fisica** che lasciano tracce visibili (psicologica, economica, sociale isolamento contesto familiare, amicale, di colleganza)


concetto molto
ampio e
complesso

- ogni forma di aggressione fisica, violenza psicologica, morale, economica, sessuale o di persecuzione, attuata o tentata all'interno di una relazione familiare o intima, presente e passata nonché la privazione arbitraria della libertà personale

CONTESTO in
cui si manifesta

- **Si manifesta generalmente in un clima di prevaricazione**, favorito da una situazione di disparità socio-economica, quando la vittima tenta di liberarsi dal legame.

Gli stereotipi,
i luoghi
comuni e i
pregiudizi
possono
indurre i
giudici a
commettere
degli errori, e
possono
incidere sulla
decisione



**STEREOTIPI LUOGHI
COMUNI PREGIUDIZI**

**OCCORRE
SUPERARE I
LUOGHI COMUNI E
GLI STEREOTIPI**

**LA VIOLENZA DEVE
ESSERE
RICONOSCIUTA ED
ACCERTATA NEL
GIUDIZIO CIVILE O
MINORILE**





**ANCHE NELLE AULE
GIUDIZIARIE LA
VITTIMIZZAZIONE
SECONDARIA HA LE SUE
RADICI NEI
CONDIZIONAMENTI
CULTURALI E NEGLI
STEREOTIPI**

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

- **Consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di fatti di violenza/abusi maltrattamenti** ed è spesso riconducibile alle procedure delle Istituzioni susseguenti ad una denuncia;
- Un esempio di **vittimizzazione secondaria processuale** riguarda una donna che, vittima di violenze fisiche unitamente ai figli e di violenze psicologiche da parte del marito/padre, dopo aver denunciato dopo diversi anni di sopraffazioni ha perso anche l'affidamento dei figli.



VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

- Vi sono prassi vittimizzanti sia nelle aule giudiziarie penali che civili
- Le donne hanno paura delle istituzioni e della magistratura che invece dovrebbe tutelarle



**Queste le ragioni della previsione
di NORME SPECIALI PER I
PROCEDIMENTI CON
ALLEGAZIONI DI VIOLENZA**

Cambio di rotta

Il contrasto alla violenza domestica e di genere non deve avvenire solo nelle aule di giustizia penale

Oggi anche prescindendo da una denuncia si può introdurre il tema della violenza nell'ambito del processo della famiglia

E' proprio nelle controversie familiari che va fatta emergere la violenza e va valutato il contesto di violenza prima dell'assunzione dei provvedimenti di affidamento
“luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica”

Necessità di intercettare al suo primo manifestarsi la volontà della possibile vittima di violenza di superare quello che è noto come il ciclo della violenza

Relazione illustrativa al decreto di riforma del processo civile



**GLI ARTT. 473BIS.40 –
473BIS.46 C.P.C.**





Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica cd. **CONVENZIONE DI ISTANBUL**

- **Art. 3 Definizioni** violenza domestica, di genere, vittima
- **Art. 15 Formazione delle figure professionali**
- **Art. 18 Protezione vittima e testimoni** della violenza
- **Art. 26** Protezione e supporto dei bambini testimoni di violenza
- **Art. 29 Procedimenti e vie di ricorso in materia civile**
- **Art. 30 Risarcimenti** diritto di chiedere un risarcimento agli autori
- **Art. 31 Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza**
- **Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti**
- **Art. 52 Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice**
- **Art. 56 Misure di protezione**evitare i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

Violenza domestica e di genere nella riforma Cartabia

- Dei 72 articoli costituenti il nuovo processo di famiglia, **7 sono dedicati alla violenza domestica o di genere** (artt. 473bis.40-473bis.46) e si applicheranno a tutti i ricorsi nei quali le parti esporranno abusi familiari o condotte di violenza domestica e di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o nei confronti dei minori.
- Prevedono **regole speciali** sia in ordine ai **tempi del giudizio**, che in ordine ai **poteri istruttori e decisori del giudice** e infine con riferimento alle **particolari cautele da accordare alle vittime di violenza**.



«Titolo IV-bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

CAPO I

Disposizioni generali Art. 473-bis (Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo.....»

Le disposizioni del nuovo rito unico PMF hanno **carattere generale** e dunque si applicano anche ai casi in cui vengano allegati fatti di violenza o abusi.



Della violenza domestica o di genere **Art. 473-bis.40 (Ambito di** **applicazione)**

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei **procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere** poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nozione molto ampia

- **Non è stata inserita nemmeno una elencazione esemplificativa: obiettivo** consentire la più ampia applicazione delle disposizioni speciali;
- Saranno ricomprese anche **fattispecie che prescindono da specifiche ipotesi di reato** (es. percosse, violenza cd. economica) e dunque in presenza di tutte le forme di violenza, fisica, psicologica, economica il giudice potrà attivare la «corsia preferenziale», in aderenza a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. Non cerchiamo il reato, cerchiamo agiti di violenza.



Diverso ambito di accertamento giudizi civili e penali

- I giudizi civili e minorili hanno un **diverso ambito di accertamento**
- **Nell'ambito delle controversie familiari** potranno essere ritenute sussistenti ipotesi di violenza o di abuso, **rilevanti sotto il profilo della pronuncia di addebito e della regolamentazione del regime di affidamento** (il genitore violento non può essere un buon genitore), anche in presenza di cause di estinzione del reato (prescrizione) o di assenza della condizione di procedibilità, come per esempio la mancanza di querela/denuncia (es. danneggiamento)

Art. 473-bis.41

(Forma della domanda)

Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze. Al ricorso e' allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonche' dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.

**Ulteriore
onere di
allegazione**

La peculiarità di questa norma è la previsione di ulteriori **oneri di allegazione** rispetto a quanto previsto dall'art. 473bis.12 e .13: **indicazione di eventuali procedimenti, anche se pendenti, relativi alle condotte di violenza o agli abusi**

A carico di chi?

- «**gli atti introduttivi** devono contenere specifico riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso. **L'onere non è posto a carico della sola parte che lamenti di essere vittima di violenza**, ma è diretto ad ogni parte processuale, e al pubblico ministero. Pertanto, anche il presunto autore della violenza qualora proponga ricorso ovvero si costituisca come resistente, in uno dei procedimenti di cui all'art. 473-*bis* dovrà segnalare se risultino procedimenti relativi a condotte violente o di abuso» (cfr. Relazione illustrativa schema D.lgs. 149/2022)
- Eventuale **contro allegazione**: decreto di archiviazione, sentenza di assoluzione I grado

Per il convenuto non è previsto dall'art. 473bis.16

- Sembrerebbe dunque esserci un **onere di allegazione a carico di tutte le parti compreso il PM (Art. 473bis.13)** (**provvedimenti definiti o pendenti o accertamenti svolti** tanto dall'Autorità Giudiziaria che amministrativa (es. ammonimento Questore) sia in generale (verbali sommarie informazioni, verbali deposizioni testimoniali ecc.), **ma il dato testuale non lo prevede art. 473bis16.**
- **Le parti sono libere di allegare qualsivoglia elemento utile a sostegno della propria tesi che poi verrà vagliato discrezionalmente dal giudice - integrazione** La genericità dell'allegazione potrebbe dipendere dalla genericità della ricostruzione della vittima.

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO ART. 473bis.16

- Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando **comparsa di risposta** che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473bis.12, secondo, terzo e quarto comma.

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE

Rispetto del contraddittorio

- Il Giudice esercita i poteri officiosi nel rispetto, comunque, del **diritto al contraddittorio e del diritto di difesa** quando è chiamato ad assumere provvedimenti nell'interesse della prole minorenni, o a tutela della vittima di violenza è **necessario quindi assicurare anche in caso di assunzione di provvedimenti (o di prove) ex officio**



NUOVO ART. 101 c.p.c.

Dovrà pertanto trovare applicazione il nuovo **art. 101 c.p.c.**

«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio **il giudice riserva la decisione assegnando alle parti a pena di nullità un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni** sulla medesima questione»

ALLEGAZIONI circostanziate

- Le importanti deroghe previste dalle disposizioni speciali in tema di violenza (es. no alla comparizione/presenza contemporanea delle parti in udienza no alla proposta conciliativa) presuppongono **allegazioni circostanziate** almeno sotto l'aspetto del tempo e del luogo delle condotte abusanti o violente;
- In mancanza di documentazione l'esposizione e la narrazione dovrà essere
 - logica
 - dettagliata
 - coerente

La valutazione discrezionale del giudice potrà in tal modo valorizzare l'elemento della coerenza della narrazione



REDAZIONE e ALLEGAZIONE

- Si pone il problema dunque di **come redigere l'atto difensivo e di quale allegazione è necessario dotare il ricorso.**
- Nelle prime prassi applicative della nuova normativa è già emerso che alcuni Tribunali si sono orientati in senso rigoroso ,attenendosi strettamente alle domande formulate dalle parti mentre altri, anche in assenza di allegazioni specifiche, hanno ritenuto che le sole sommarie informazioni possono portare all'emissione di una misura di protezione.

Attività e strategia difensiva

ALLEGAZIONI

- Referti medici (118, Pronto soccorso, medico di base ecc.) o certificazioni mediche relative a patologie psichiatriche dell'autore delle condotte violente
- SMS e Screenshot messaggi whatsapp
- Video – Filmati telecamere anche private
- Corrispondenza (lettere, mail)
- Registrazioni telefoniche
- Foto
- Denunce –querele
- Dichiarazioni testimoniali rese in altri procedimenti penali/civili

ALLEGAZIONI

onere della prova art. 2697 c.c.

- Verbali di SIT Polizia giudiziaria o PM
- Indagini penali
- Prove assunte in sede penale
- Provvedimenti cautelari sia civili che penali
- Provvedimenti del TM (sospensione o decadenza responsabilità genitoriale)
- Sentenze di patteggiamento e condanna anche se non definitive
- Relazioni e valutazione del danno Centri donne antiviolenza
- Eventuali relazioni dei servizi sociali relative ad altri procedimenti – Relazioni investigative- Coord. Genit.
- Rapporti di intervento delle Forze dell'Ordine

Obbligo di allegazione

Art. 473bis.41 e art. 473bis.12

Nulla è stato previsto in caso di mancata allegazione della documentazione di cui all'art. 473bis.41

Valutazione ex art. 116 c.p.c

Attività e strategia difensiva domande

- **Provvedimenti indifferibili** art. 473bis.15 nell'interesse dei figli minori (collocazione, mantenimento) o delle parti
- **Ordine di protezione** ex art. 473bis.69-70 c.p.c. cessazione condotta – Allontanamento - Divieto di avvicinamento – anche al Trib. Minori
- **Abbreviazione termini** – il giudice può – Motivare perché è necessario abbreviare i termini
- **Richiesta di assunzione di sommarie informazioni** vicini di casa, familiari, amici
- **Richiesta di interrogatorio libero delle parti, ma con con l'ausilio di esperti** art. 473bis.44
- **Addebito della separazione**

- **Collocazione in struttura protetta con segretezza indirizzo**
- **CTU** affidata a professionisti con comprovata esperienza (violenza) per accertare le capacità genitoriali
- **Intervento/Monitoraggio Servizi Sociali** territoriali - Progetto per reinserimento lavorativo vittima
- **Supporto alla genitorialità** e/o al figlio/figli minore/minori tramite N.P.I.
- **Ascolto figli minori**
- **Prova per testi**
- **Affido esclusivo o super esclusivo**
- **Decadenza responsabilità genitoriale? Nomina obbligatoria curatore speciale del minore – va valutato il momento processuale in cui chiederla**

Titolo IVbis – Capo I

Disposizioni generali

Art. 473bis.18

Dovere di leale collaborazione

- Il comportamento della **parte** che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

SANZIONI ?

- Sanzioni in caso di mancato deposito agli atti del procedimento della documentazione reddituale, **in presenza di domande di contenuto economico.**
- La scelta del Legislatore della riforma è stata quella di prevedere **conseguenze di carattere esclusivamente processuale**: il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, con il richiamo all'**art. 116 c.p.c.**, nonché, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96, ai fini del riparto delle spese di soccombenza ovvero di lite temeraria (responsabilità aggravata);

Relazione illustrativa al D.lgs. N. 149/2022 di riforma del processo civile

- *«All'articolo 473-bis.18 c.p.c. si è inteso sottolineare il dovere di leale collaborazione che le parti sono tenute a rispettare, in una **prospettiva di correttezza e trasparenza che deve informare l'intero svolgimento del giudizio**. In particolare, si prevede che “Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete « possa essere valutato **sia ai fini della decisione** (come argomento di prova ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 c.p.c.), **sia in relazione alla finale attribuzione delle spese di lite**, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 92 e dall'articolo 96 c.p.c. »*



Nell'esercizio della professione, il dovere di lealtà e correttezza è un **canone generale** che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'avvocato quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività, che opera dunque non solo nei confronti della parte assistita, ma **anche verso i terzi in genere e verso la controparte.** (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 247/2017 – depositata il 28/12/2017)

Art. 473-bis.42 Il comma (Procedimento)

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignita' e la personalita' della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti..

Attività a tutela delle vittime di violenza - Giudice e ausiliari

- **Tutelare con i suoi ausiliari** la sfera personale e la dignità, la personalità e la sicurezza della vittima;
- **Evitare**, se opportuno la contemporanea a presenza delle parti avvalendosi degli strumenti per evitare contatti diretti tra vittima e presunto abusante/maltrattante (udienza da remoto, scansioni orarie);
- **Nel caso di nomina di CTU o di incarico ai Servizi sociali o sanitari**, indicare nel provvedimento la presenza di abusi o violenza per evitare che la violenza venga confusa con la mera conflittualità;
- **Può disporre la secretazione dell'indirizzo** di residenza della vittima quando è inserita in collocazione protetta

Art. 473bis.6

RIFIUTO DEL MINORE ad incontrare il genitore violento

- *Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, **il giudice procede all'ascolto senza ritardo assume sommarie informazioni sulla cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.***
- *Allo stesso modo il giudice quando sono allegare o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

Segue: Il rifiuto del minore

Ascolto diretto da parte del giudice

- Dietro al rifiuto di incontrare uno dei due genitori si può celare il disagio del minore per essere stato vittima diretta o avere assistito a fatti di violenza.
- **La norma impone al giudice di accertare preliminarmente le cause del rifiuto attraverso l'ascolto del minore e l'«assunzione di ogni altra informazione»;**
- La ratio della norma è evitare che del rifiuto del minore venga ritenuto responsabile l'altro genitore vittima di violenza

Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore)

*Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli **473-bis.4 e 473-bis.5**, evitando ogni **contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. Non si procede all'ascolto quando il minore e' stato gia' ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.***

CENTRALITA' DEL GIUDICE

Centralità del minore

- Il giudice deve procedere all'ascolto del minore personalmente e senza ritardo, evitando di fare incontrare e avere il contatto diretto tra il minore e l'autore della violenza.
- Il Giudice potrà (473bis.5) farsi assistere da un esperto o un CTU specie nei casi in cui il minore abbia subito violenza.
- Si vuole scongiurare la vittimizzazione secondaria e dunque non si proceda all'ascolto, nel caso in cui il minore sia stato già stato ascoltato in altri procedimenti.
- Vengono richiamate le norme generali in tema di ascolto del minore ivi compresa pertanto la videoregistrazione e l'assistenza di esperti o ausiliari

FORMAZIONE degli psicologi Servizi Sociali

- Art. 473bis.5 L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale **può farsi assistere da esperti e altri ausiliari.**
- Il Servizio competente dovrà formare degli psicologi specializzati, in grado di assistere i giudici



ASCOLTO minore maltrattato

Cass. n. 23247/2023

- **In tema di ascolto del minore maltrattato**, il giudice deve sempre operare un **bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore**, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della **tutela del minore maltrattato, come persona fragile**, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere.

NUOVE PROFESSIONALITA'

L. delega 206/2021

- L'art. 13 Disp. Att. c.p.c. viene modificato ed aggiunto: «della **neuropsichiatria infantile**, della **psicologia dell'età evolutiva** e della **psicologia giuridica o forense**»
- L'art. 15, Disp. att. c.p.c., viene modificato nel senso di prevedere una **serie di requisiti di preparazione e comprovata esperienza per i medesimi.**
- E' stata prevista **specializzazione e obblighi di formazione per i consulenti tecnici in materia familiare, e redazione albo CTU specializzati (art. 15 Convenzione di Istanbul)**
- Creazione di un **Albo unico** dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.

COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE

La l. 206/2021, sia nella delega al Governo, sia nelle norme immediatamente precettive (artt. 13 e 15 Disp. Att. c.p.c.), ha dato rilievo in particolare al requisito della “**comprovata esperienza professionale**” nella violenza per l’ingresso nell’albo dei CTU, nonché stabilendo una serie di norme a tutela di vittime di violenza e dei loro figli.



L'ISTRUTTORIA
NEI
PROCEDIMENTI
CON
ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA



NECESSARIETA' DELL'ISTRUTTORIA

Il giudice dovrà compiere una istruttoria sebbene sommaria per accertare almeno il **fumus** ed avrà a disposizione un ampissimo potere d'ufficio con le caratteristiche di un vero e proprio potere inquisitorio tuttavia nel rispetto del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa. Ciò non esonera le parti dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria). –

.....Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti

ART. 473bis.25
Consulenza tecnica
d'ufficio

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e **sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza** in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.....

ART. 473bis.27
Intervento dei servizi
sociali o sanitari nei
procedimenti a tutela dei
minori

Manca la previsione dell'affidamento del monitoraggio/intervento a **personale dotato di specifica competenza**.
.....fissa i termini per il deposito della relazione periodica e **per le memorie delle parti**



Consulenza tecnica d'ufficio e intervento dei servizi socio-sanitari

- ART. 473bis.25
- ART. 473bis.27
- In entrambe le disposizioni **è stata inserita la previsione che devono essere tenuti distinti**
- i fatti osservati direttamente
- le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi
- le valutazioni del ctu e dagli operatori e che tali valutazioni, se aventi ad oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su fatti oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica
- Per il ctu è prevista anche la possibilità di poter indicare eventuali **proposte di intervento a sostegno** del nucleo familiare e del minore

AUSILIARI DEL GIUDICE

- Le nuove disposizioni prevedono espressamente che
- -l'incarico formulato dal Giudice sia specifico e dettagliato
- -gli ausiliari devono tenere distinti:
- FATTI ACCERTATI (da intendere come fatti avvenuti alla presenza degli operatori
- DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI
- VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI O DEL CTU (FONDATE SU METODOLOGIE E PROTOCOLLI RICONOSCIUTI SCIENTIFICAMENTE)

Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria). –

*Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre **sommario informazioni** da persone informate dei fatti, puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Puo' anche **acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine**, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto. **Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio**, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, **il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze**, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti*

Rapida trattazione del giudizio

Obiettivo: prevenire la cd. vittimizzazione secondaria



- **In base agli artt. 473bis.42 e 44** il giudice può:
- disporre **l'abbreviazione dei termini fino alla metà**
- Anche d'ufficio e senza alcun ritardo **compie** tutte le attività previste dalle disposizioni speciali
- disporre **mezzi di prova** al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile) con il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa)
- **Chiede** al Pm o ad altre Autorità (giudice penale, minorile, autorità amministrativa informazioni in merito all'esistenza di eventuali procedimenti e la trasmissione degli atti;
- **Procede** all'interrogatorio libero delle parti (art. 117 c.p.) sui fatti allegati avvalendosi se necessario di esperti;
- **Assume sommarie informazioni** da persone informate dei fatti; assume d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli;
- **Acquisisce** atti e documenti presso gli uffici pubblici;
- **Acquisisce** rapporti di intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, salvo che non siano coperte da segreto istruttorio

- 
- **E' lo stesso giudice che d'ufficio potrà chiedere** al pubblico ministero o ad altre Autorità (giudice penale, minorile, autorità amministrativa) **informazioni** in merito ai diversi procedimenti **e la trasmissione degli atti**, entro 15 gg.
 - È riconosciuto al **PM un ruolo attivo** in questi procedimenti ed è previsto a suo carico un onere di partecipazione non meramente formale e dunque **il giudice potrà chiedere anche il deposito di memorie** e la formulazione delle conclusioni e dunque sollecitare il PM a una partecipazione effettiva a norma dell'art. 78 c.p.c.

Art. 473bis.42 PROCEDIMENTO

*.....Quando nei confronti di una delle parti e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, **il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare***

Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare). –

E' fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero e' pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonche' quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

DIVIETO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FAMILIARE

- Con gli artt. 473bis.42 e 43 è stato previsto un divieto espresso da parte del giudice di prevedere l'invito alla mediazione nel decreto di fissazione dell'udienza.
- In caso di allegazione di fatti di violenza, è stato previsto **da parte del giudice il divieto** di procedere al tentativo di conciliazione e **da parte del mediatore il divieto di procedere alla mediazione in presenza di condanne o pendenza di procedimenti penali in fase successiva alla notificazione dell'avviso di conclusioni indagini**, anche nel caso in cui le allegazioni di fatti di violenza vengano prodotte nel corso del procedimento.
- **Dette previsioni tuttavia non sono rispondenti al dettato normativo della Convenzione di Istanbul art. 48** divieto al ricorso obbligatorio alla mediazione



Ratio del divieto di mediazione

- La violenza domestica è generalmente considerata uno degli ostacoli che impediscono la mediazione familiare. **Nel *setting* di mediazione deve essere sempre garantita una condizione di equilibrio tra le parti.**
- **Il netto diniego all'invito alla mediazione è mitigato** dalla previsione (art. 473bis.42 ultimo comma) che nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'insussistenza dei fatti di violenza nel corso del procedimento, **potrà sempre invitare le parti** ex art. 472bis.42 c.p.c. a un percorso di mediazione o tentare la conciliazione.

Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice)

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, **il giudice adotta i provvedimenti piu' idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita** individuando modalita' idonee a non compromettere la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il giudice **puo' altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario**. Quando la vittima e' inserita in collocazione protetta, il giudice puo' incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

- 
- **Regolamentazione diritto di visita;**
 - **Intervento dei Servizi Socio-sanitari–progetto di reinserimento sociale e lavorativo**
 - **Collocazione protetta**, ed eventuale **secretazione dell'indirizzo** ove essa dimora;
 - **Richiesta di informazioni al pubblico ministero** e alle altre autorità competenti circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegare, definiti o pendenti, e la **trasmissione dei relativi atti** non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 cpp.
 - **Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza** di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, **il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare.**



Art. 1 – L'avvocato

- 1. L'avvocato **tutela**, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, **assicurando**, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
- 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, **vigila sulla conformità delle leggi** ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Qualità della prestazione e preparazione professionale

- **Art. 12** L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
- **ART. 14** L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza
- **ART. 15** L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Contrasto alla violenza da parte di alcuni Ordini professionali

- Il COA di Milano nel 2017 ha predisposto **Decalogo per Avvocati** in collaborazione con il Tribunale di Milano e la Regione Lombardia per migliorare la professionalità e la capacità di interazione nell'intervento:
- **Accoglienza e ascolto** della vittima;
- **Evitare di confondere il conflitto con la violenza**
- Saper fornire all'assistito/a le necessarie **informazioni operative**

RUOLO DELL'AVVOCATURA

- **L'avvocatura svolge un ruolo fondamentale** affinché i processi civili e penali si celebrino scevri da pregiudizi e stereotipi.

RUOLO DEGLI AVVOCATI

- Contribuire a **interrompere** il ciclo della violenza con le opportune iniziative a tutela delle vittime
- **Segnalare contesti familiari** caratterizzati da fenomeni di violenza e battersi se necessario per provvedimenti che privilegino l'interesse del minore e non il principio di genitorialità
- **Evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria nel processo familiare.**



OBIETTIVI DELLA RIFORMA



EVITARE LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

**L'INTERESSE DEI FIGLI PREVALE ANCHE
SUL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA'**

**I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI
L'AFFIDAMENTO DEI MINORI NON POSSONO
NON TENERE CONTO DEI FATTI DI VIOLENZA**



Grazie per l'attenzione

AVV. MARIA GIULIA ALBIERO